**NEWS PER I CLIENTI DELLO STUDIO n. 67 del 27 Giugno 2023**

**Circolare n° 6 del 16.02.2024**

**Le novità in materia di Irpef, addizionali e altre misure in tema di imposta sui redditi**

|  |
| --- |
| **Premessa** |

Il decreto legislativo n. 216/2023 dispone **l’attuazione del primo modulo di riforma dell’Irpef ed altre misure in tema di imposte sui redditi.** Tra le novità più rilevanti disciplinate dalla normativa vi sono la **previsione di tre scaglioni di imposta, la diminuzione delle detrazioni per oneri per i contribuenti titolari di un reddito oltre 50mila euro e la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.**

|  |
| --- |
| **Revisione della disciplina dell’Irpef** |

Il decreto in rassegna prevede, **per l’anno 2024**, **nuovi scaglioni di reddito ed aliquote**, per il calcolo dell’imposta lorda, in sostituzione di quelli in essere e precisamente:

* **fino a 28mila euro, 23%;**
* **oltre 28mila euro e fino a 50mila euro, 35%;**
* **oltre 50mila euro, 43%.**

In pratica, **rispetto alle aliquote e agli scaglioni di reddito previsti** dall’art. 11 co. 1 del TUIR fino al periodo d’imposta 2023, **vengono accorpati i primi due scaglioni** di reddito complessivo, applicando un’aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 28.000,00 euro.

L’aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000,00 euro ma non a 28.000,00 euro, con un risparmio massimo di 260,00 euro (13.000,00 × 2%).

**Sempre per il 2024**, inoltre, **la detrazione per lavoro dipendente è innalzata da 1.880 euro** (se il reddito complessivo non supera 15mila euro) **a 1.955 euro.**

Il decreto dispone che una **somma a titolo di trattamento integrativo**, che **non concorre alla formazione del reddito**, è riconosciuta **a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro** qualora l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di quelli assimilati al lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, diminuita dell'importo di 75 euro, rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

|  |
| --- |
| **Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali** |

Il decreto dispone che, **per i contribuenti titolari di un reddito complessivo**, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, **superiore a 50.000,00 euro,** **l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, per il 2024, in relazione ad una serie di oneri, è diminuito di un importo pari a 260 euro.**

In particolare, l’art. 2 del DLgs. 216/2023 introduce **una riduzione**, **pari a 260,00 euro, delle detrazioni complessivamente spettanti per il periodo d’imposta 2024** ai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, **in relazione**:

* agli oneri la cui detraibilità è fissata, ai sensi del TUIR o di qualsiasi altra disposizione fiscale, in misura pari al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
* alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
* ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 co. 4 quinto periodo del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.

|  |
| --- |
| **Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’Irpef alla nuova disciplina dell’Irpef** |

Il Decreto prevede, al fine di garantire la coerenza della **disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef** con la nuova articolazione degli scaglioni di tale imposta, che:

* **il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024**;

Se, entro il 15.4.2024, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali e comunali IRPEF, per il solo periodo d’imposta 2024 si applicano gli scaglioni e le aliquote vigenti per il 2023.

* **le regioni e le province autonome possono determinare**, **per il solo anno 2024, entro il medesimo termine del 15 aprile 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef** sulla base degli scaglioni di reddito previsti ante riforma.

Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024, l'addizionale regionale all'Irpef si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti nel 2023.

**Uguali tempistiche e modalità** vengono fissate **per i comuni e per l’addizionale comunale all’Irpef.**

In relazione ai Comuni, questi devono trasmettere la delibera di variazione delle aliquote delle addizionali comunali per la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze **entro il 20.12.2024**.

|  |
| --- |
| **Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni** |

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, **il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato**, ai fini della determinazione del reddito, **di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.**

**L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali** eventualmente verificatesi controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

Va osservato che **il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.**

Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

**L'agevolazione spetta:**

* ai **soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni.**

L'agevolazione **non spetta:**

* alle società ed agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, **il costo riferibile all’incremento occupazionale,** anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico, laddove il **nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela**, previsti nell’Allegato 1 al decreto, **è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione.**

|  |
| --- |
| **Abrogazione dell’ACE** |

Infine, viene disposta **l’abrogazione dell’ACE** (aiuto alla crescita economica, di cui all’art. 1 del DL 201/2011), e dunque **l’agevolazione non trova più applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 ossia:**

* periodo d’imposta 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
* periodo d’imposta 2024/2025 (ad esempio, il periodo 1.7.2024-30.6.2025), per gli esercizi “a cavallo”.

Le imprese che ne hanno usufruito possono utilizzare le eccedenze rilevate al termine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 “*sino ad esaurimento dei relativi effetti*” e quindi senza limitazioni di carattere temporale. In particolare:

* le eccedenze non sfruttate per incapienza del reddito possono essere:
* riportate a nuovo per la compensazione con i redditi degli esercizi successivi;
* trasformate in un credito d’imposta, utilizzabile ai soli fini dell’IRAP e ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse***

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi